

UNIONE RUBICONE E MARE
(Provincia di Forlì-Cesena)

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE PRESSO L'UNIONE RUBICONE E MARE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.**

*(art. 33, comma 3bis, Dlgs. 163/2006; decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett.
a)*

Rep. n. 65

L'anno duemilaquattordici, Il giorno 30, del mese di dicembre nella Sede dell'Unione Rubicone e Mare, con la presente convenzione da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- Il Comune di Borghi (FC) (codice fiscale: 00664610409), in persona del Sindaco sig. Piero Mussoni, nato a Cesena, il 05.10.1975, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Borghi, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.46, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Gambettola (FC) (codice fiscale: 00607230406), in persona del Sindaco sig. Roberto Sanulli, nato a Gambettola, il 28/07/1953 domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gambettola, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 62, del 17/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Gatteo (FC) (codice fiscale: 81001970409), in persona del Sindaco Gianluca Vincenzi, nato a Savignano sul Rubicone (FC), il 14.03.1965, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gatteo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.50, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Longiano (FC) (codice fiscale: 81001810407) in persona del Sindaco sig. Ermes Battistini, nato a Cesena (FC), il 01.04.1959, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Longiano, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 65, del 25/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Roncofreddo (FC) (codice fiscale: 81006880405), in persona del Sindaco sig. Massimo Bulbi, nato a Roncofreddo, il 22.01.1962, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Roncofreddo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.63, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di S. Mauro Pascoli (FC) (codice fiscale: 81001550409), in persona del Sindaco sig.ra Luciana Garbuglia, nata a San Mauro Pascoli, il 27.01.1958, domiciliata per la sua carica presso il Comune di San Mauro Pascoli, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 76, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Savignano sul Rubicone (FC) (codice fiscale: 81000190405), in persona del Sindaco sig. Filippo Giovannini, nato a Savignano sul Rubicone, il 13.11.1973, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul R., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 107, del

- 24/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Sogliano al Rubicone (FC) (codice fiscale: 81007720402) in persona del Sindaco sig. Quintino Sabattini, nato a Sogliano al Rubicone (FC), il 18.09.1955, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sogliano al Rubicone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 56, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'Unione Rubicone e Mare (FC) (codice fiscale: 03584850402), in persona del Presidente sig. Gianluca Vincenzi, nato a Savignano sul Rubicone (FC), il 14.03.1965, domiciliato per la sua carica presso la sede amministrativa dell'Unione in Savignano sul Rubicone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare dell'Unione Rubicone e Mare n.31, del 02/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 19.03.2005 i Sindaci dei Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, a seguito di conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli Comunali, hanno costituito l'Unione dei Comuni del Rubicone, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- con L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", la Regione Emilia-Romagna ha approvato le misure per l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale;
- in applicazione delle disposizioni di tale Legge regionale il Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 3 del 24.02.2014 ha approvato la modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Rubicone per la creazione dell'Unione il cui territorio, come ridefinito, coincide con il distretto sanitario e costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, ambito territoriale ottimale, cioè area territoriale adeguata per l'esercizio di una serie di funzioni individuate dalla legge stessa;
- successivamente alla suddetta deliberazione del Consiglio dell'Unione i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone hanno rispettivamente approvato, secondo le rispettive competenze e posizioni, l'ampliamento dell'Unione dei Comuni del Rubicone, già comprendente i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, ai Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone approvando, altresì, il testo del nuovo Statuto dell'Unione cui è stato attribuito il nome di Unione "Rubicone e Mare";
- con atto costitutivo in data 01/04/2014 repertorio nr. 64 i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone hanno costituito l'Unione Rubicone e Mare in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010 e successive modificazioni e all'art. 19 L.R. 21/2012;
- i comuni aderenti all'Unione Rubicone e Mare fanno parte dell'ambito territoriale ottimale del Rubicone e lo esauriscono;

- l'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. dispone che i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della L. n. 56/2014. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.P.A. A da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'art. 23-ter del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in L. n. 114/2014 prevede che le disposizioni di cui al comma 3-bis soprariportate entrino in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori;
- l'art. 23-ter del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in L. n. 114/2014 prevede ancora che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore a 40.000 euro.
- al fine di ottemperare alle disposizioni di legge, tutti i comuni dell'Unione Rubicone e Mare hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto;
- i comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione stessa, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione,
- la configurazione giuridica alla quale si è fatto riferimento è il conferimento al Servizio unico della titolarità delle competenze in materia, in luogo dei Comuni che hanno costituito l'Unione, prevista dall'art. 30, comma 4, del T.U. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina le modalità per l'istituzione presso l'Unione Rubicone e Mare, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis, del D.lgs 163/2006 e decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a), della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ed il trasferimento all'Unione stessa del relativo servizio per la sua gestione in forma associata e coordinata da parte di tutti i Comuni aderenti.

Art. 2

FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente convenzione gli Enti sottoscrittori intendono:
 - creare una struttura organizzativa specializzata per l'acquisizione di lavori, servizi e

forniture;

- ottenere economie di gestione, mediante specifica programmazione di tipo condiviso, concentrando in un unico procedimento l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di identica natura e di interesse di due o più Enti;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza e di semplificazione del procedimento.

Art. 3

AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA C.U.C. E SEDE

1. La C.U.C. opera in relazione alle gare di lavori pubblici di forniture e di servizi, secondo le modalità e le regole precisate nella presente convenzione.

2. In particolare l'ambito di operatività della C.U.C. è la gestione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture tramite appalto o concessione.

3. Il trasferimento all'Unione delle funzioni comunali in tale ambito è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, fatta eccezione per:

per gli enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti: acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00

per tutti: acquisti effettuati attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.P.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

5. Sono stazioni appaltanti e quindi enti committenti tutti i Comuni facenti parte dell'Unione e l'Unione stessa.

6. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione.

7. I compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati rispettivamente dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e dalla presente convenzione.

8. La sede del servizio è presso la sede amministrativa dell'Unione- Comune di Savignano sul Rubicone.

ART. 4

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il trasferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui ai precedenti articoli della presente convenzione avviene con decorrenza:

01.01.2015 per tutti i Comuni per l'acquisizione di beni e servizi e per il Comune di Borghi anche per l'acquisizione di lavori;

01.07.2015 per tutti i Comuni per l'acquisizione di lavori

2. Da tali date l'Unione assume tutte le competenze e svolge le funzioni previste dalla presente convenzione qualora non sia già stato pubblicato il bando o inviata la lettera di invito.

3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti nel rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione.

4. L'Unione

- esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia
- realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.
- svolge le attività e le funzioni trasferite dai Comuni attraverso l'utilizzo di risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 10 della presente convenzione.
- svolge ed esercita le predette attività utilizzando sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.9 della presente convenzione.

ART.5 –

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C

1. La Giunta dell'Unione provvede all'approvazione del regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento della C.U.C.
2. Nel regolamento verranno stabilite nel dettaglio le funzioni attribuite alla struttura, l'organizzazione, i tempi di durata dei procedimenti alla stessa assegnati.

ART. 6 –

FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

1. La C.U.C. è priva di personalità giuridica propria ed è dotata unicamente di autonomia operativa, funzionale agli Enti associati nelle forme di cui alla presente convenzione.

2. Svolge le seguenti attività e servizi mantenendo un costante ed adeguato aggiornamento legislativo e formativo:

- cura la possibilità di ridurre il numero delle procedure di gara nell'ambito complessivo dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte. Tale finalità viene perseguita nel campo dei lavori, dei servizi e delle forniture con gli strumenti di volta in volta opportuni quali la programmazione degli interventi, l'unificazione delle gare, la suddivisione delle gare omogenee in lotti per Enti diversi;
- cura l'omogeneizzazione delle norme regolamentari relative alle procedure di affidamento vigenti negli Enti aderenti alla presente convenzione e l'adeguamento e la semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per le attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- collabora con gli Enti aderenti:
 - a) all'individuazione della modalità per la scelta del contraente, compresa la verifica

dell'esistenza dei presupposti per l'acquisizione tramite il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e le centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e comma 449 delle Legge 27 dicembre 2006 n. 296, compresa la comparazione tecnico-economica (benchmark);

b) alla redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006;

c) alla redazione del capitolato speciale d'appalto

d) alla definizione, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte

- acquisisce dal committente, in ottemperanza all'art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare corredata del progetto ed annessi capitolati tecnici;
- redige, in accordo con l'Ente interessato, lo schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'Ente stesso
- redige ed approva i documenti di gara (bando di gara, la lettera d'invito, disciplinare di gara, schema di contratto ecc.) sulla base della determinazione a contrarre e del capitolato speciale approvati dal Committente;
- predispone l'atto di nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da sottoporre alla firma del competente Dirigente/Responsabile dell'Ente richiedente la gara
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, nessuna esclusa, ivi compresi gli oneri di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento di contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa
- procede all'aggiudicazione provvisoria;
- predispone l'atto di aggiudicazione definitiva da adottare da parte del competente Dirigente/Responsabile dell'Ente richiedente la gara anche per l'assunzione dell'impegno di spesa.
- trasmette ai singoli enti le risultanze delle verifiche effettuate al fine di dare efficacia all'aggiudicazione definitiva;
- cura tutte le attività necessarie per dare attuazione alla normativa antimafia;
- cura tutta la procedura per la stipulazione del contratto da sottoscrivere la parte del Dirigente/Responsabile dell'Ente, compresa la fase successiva della registrazione;
- nel caso di contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento cura l'elaborazione dei provvedimenti e fornisce gli elementi per la difesa in giudizio.

ART. 7-

FUNZIONI DI COMPETENZA DEGLI ENTI

1. Gli Enti aderenti alla convenzione dovranno assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato

2. . Rimangono di competenza dei Committenti:

- l'approvazione della determinazione a contrattare, nella quale dovrà essere approvato il capitolato speciale d'appalto, dovrà essere specificata la procedura che si intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto, il criterio di aggiudicazione e, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere fissati i criteri di valutazione

- l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;

- la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006;

- la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;
- tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla centrale dalla presente convenzione.
- l'onere di comunicare alla C.U.C., entro il 30 Novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare a preventivo la spesa di cui all'articolo 10.
- la comunicazione e trasmissione all'osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.lgs. n. 163/2006 .

3. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente per il servizio fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dai Dirigenti/Responsabili dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

ART. 8

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. La Giunta dell'Unione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce la dotazione di personale assegnato alla centrale individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti della presente convenzione e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalle date previste ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della presente convenzione.
4. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente, per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
5. La dotazione organica e l'organigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 9

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi di proprietà dei Comuni che i Comuni conferenti hanno individuato quali sedi del servizio;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio del servizio conferito.

2. Il conferimento all'Unione dei locali, avviene a seguito dell'approvazione di appositi contratti fra l'Unione ed il Comune.

3. La gestione (in particolare le utenze) e la manutenzione ordinaria di tali immobili sono a carico del Comune proprietario qualora si tratti di porzioni di immobili che per la maggior parte rimangono nella disponibilità del Comune stesso

4. La gestione e la manutenzione ordinaria sono a carico dell'Unione qualora si tratti di immobili completamente conferiti all'Unione dai Comuni o che l'Unione acquisisce da terzi per ubicarvi le sedi dei propri servizi. In tale ultimo caso anche le spese di acquisizione sono a carico dell'Unione.

5. Il conferimento all'Unione in uso dei beni mobili, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di specifici verbali di consegna sottoscritti dai rappresentanti delle parti interessate. L'Unione pertanto si configurerà come agente contabile a materia tenuto a presentare il conto di cui all'art. 233 del D.Lgs 267/2000 ai singoli enti conferenti.

6. A seguito di appositi atti adottati dai competenti organi dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

7. La sostituzione a causa di obsolescenza, avaria o danneggiamento dei beni mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature conferiti dai Comuni è a carico dell'Unione che diventerà proprietaria dei beni acquistati.

8. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per lo svolgimento esercizio del servizio conferito, dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività relative a tale servizio.

9. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse al servizio conferito.

10. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

11 In relazione alle coperture assicurative si precisa quanto segue:

- nel caso in cui gli Enti concedano in uso all'Unione immobili di loro proprietà, catastalmente identificabili, l'Unione provvederà a stipulare apposite coperture assicurative "all Risks" e per Responsabilità civile verso terzi.

- nel caso in cui gli Enti concedano in uso all'Unione porzioni di immobili non individuabili catastalmente, le suddette coperture rimangono a carico del proprietario.
- l'Unione inoltre si doterà di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera derivante agli assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Unione stessa o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
- le assicurazioni dei mezzi di trasporto concessi in uso all'Unione dagli Enti rimangono a loro carico. Successivamente, a seguito di apposite comunicazioni, verranno rimborsate dall'Unione agli Enti proprietari dei mezzi e in seguito ripartite in base ai criteri stabiliti in convenzione.

Art. 10 –

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione utilizza risorse proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti secondo quanto previsto dai successivi commi di questo articolo.
2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
4. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dall'Unione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - 40% da suddividere in parti uguali fra tutti i Comuni aderenti
 - 60% da suddividere sulla base degli abitanti di ciascun comune rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
7. Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale comandato; nei confronti di tali Enti si procederà a conseguente conguaglio.
8. E' possibile concordare nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio di suddivisione delle spese che faccia riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio
9. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione approvati dall'Unione.
10. L'Unione delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 39 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei

rispettivi strumenti di programmazione.

11. A tal fine l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, di norma, nel termine di due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

L'ipotesi di bilancio annuale e pluriennale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale che assume l'impegno di iscrivere le somme di competenza nel proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale, quali trasferimenti da effettuare all'Unione comunicando tale impegno all'Unione Rubicone e Mare. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa.

b) il rendiconto di gestione.

12. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo potranno essere utilizzate in sede di destinazione dell'avanzo per specifici progetti o restituite agli enti conferenti.

13. I Comuni dovranno versare le quote di pertinenza trimestralmente, entro i primi quindici giorni del trimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 11

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. In relazione alle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 comma 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 12

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE CONTROLLI E GOVERNANCE

1. Al fine di consentire una più efficace attività organizzativa finalizzata all'avvio della

gestione associata dei servizi dal 01.01.2015, la decorrenza degli effetti della presente convenzione è fissata nella data della sua sottoscrizione.

2. La convenzione ha durata indeterminata e comunque non inferiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. 21/2012 e dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

3. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

ART. 13

REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI-

SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti che ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.R. n. 21/2012 è fissato in 5 anni, il singolo Comune che intenda recedere dalla presente convenzione deve dare comunicazione all'Unione dell'adozione della relativa deliberazione entro il mese di giugno. Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

3. Il Comune recedente e l'Unione assumono intese per la regolazione formale dei profili organizzativi e successivi.

4. In caso di recesso dal servizio in oggetto, al Comune recedente è assicurata una dotazione di personale pari a quella conferita ed il personale già dipendente del Comune recedente gode di preferenza al fine del ritorno all'Amministrazione di provenienza. Tale personale riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula fermo restando il mantenimento del trattamento economico acquisito.

5. Tutti i beni immobili e mobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano nella disponibilità del Comune.

6. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto. Le Amministrazioni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di uno dei Comuni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

ART. 14

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 15

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 16

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 17

NORME FISCALI

1. Il presente contratto viene redatto in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella All. B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642
2. Il presente contratto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 18

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore presso l'Unione dei Comuni del Rubicone, se esistenti o, in mancanza, quelli del Comune di maggiore dimensione demografica.
2. Fino all'approvazione ed alla esecutività dei Bilanci di Previsione 2015 da parte di tutti i Comuni, e comunque fino al 30/06/2015, i medesimi continuano a sostenere direttamente gli oneri del personale, le spese per acquisto di beni e servizi, per locazioni ed i trasferimenti, rappresentando tali spese compensazione contabile ai trasferimenti finanziari all'Unione, salvo conguaglio. Il responsabile del servizio dell'Unione subentrerà dal 1.01.2015 nella titolarità per l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa a valere sui bilanci degli Enti associati. Il personale attualmente impiegato nei servizi trasferiti verrà con la medesima decorrenza comandato funzionalmente all'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHI _____
IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBETTOLA _____
IL SINDACO DEL COMUNE DI GATTEO _____
IL SINDACO DEL COMUNE DI LONGIANO _____
IL SINDACO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI _____
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE _____
IL SINDACO DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE _____
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE RUBICONE E MARE _____